

# GESTIONE DEL RUOLO DI ADS



## DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ART. 405 C.C.

(emesso dal **giudice tutelare** entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta)

- durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- oggetto dell'incarico (atti di RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA e/o di ASSISTENZA NECESSARIA)
- limiti, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario
- periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario



## **TRIBUNALE DI BRESCIA UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

### **Il Giudice Tutelare**

---

Sul ricorso la nomina di un amministratore di sostegno a favore di;

letti gli atti del procedimento;

sentite le parti;

constatata la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri parenti del beneficiario/della beneficiaria, regolarmente notiziati della procedura;

esaminato il beneficiario/la beneficiaria;

premesso che il beneficiario/la beneficiaria risulta essere affetto/a dalle seguenti patologie, emergenti dalla documentazione medica in atti:

premesso che il beneficiario/la beneficiaria, in sede di esame, ha risposto alle domande che gli/le sono state rivolte dal giudice sulle generalità, è parso/a orientato/a nel tempo e nello spazio, è parso/a al corrente della propria situazione economica e del valore del denaro, ha dialogato con il giudice sui temi di discussione proposti;

premesso che il beneficiario/la beneficiaria, in forza delle suddette patologie nonché dell'esito dell'esame, deve ritenersi incapace di provvedere da solo alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, e necessita di vigilanza nonché di assistenza di tipo continuativo;

premesso che il beneficiario/la beneficiaria, nei limiti in cui è stato possibile sondarne la volontà, ha espresso la sua "adesione" all'applicazione nei suoi confronti della misura di protezione, indicando quale gradito amministratore il ricorrente;

ritenuto che il beneficiario/la beneficiaria deve, pertanto, essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, con incarico a tempo indeterminato, al fine della sua adeguata protezione;

ritenuto che deve essere nominato amministratore di sostegno il ricorrente, in quanto;

ritenuto che i poteri dell'amministratore possono essere così definiti:

- **Atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (amministrazione c.d. rappresentativa: art. 405 n. 3 c.c.):**

#### CURA DEL PATRIMONIO:

- apertura di un conto corrente intestato al beneficiario/alla beneficiaria, con attribuzione all'amministratore della delega ad operare su di esso, se il beneficiario/la beneficiaria non disponga già di un proprio c/c, ovvero attribuzione all'amministratore della delega ad operare sul conto di cui disponga già il beneficiario/la beneficiaria;
- riscossione di retribuzione, pensione, indennità di accompagnamento o altro emolumento, periodico o meno, di spettanza del beneficiario/della beneficiaria, con potere di rilasciare quietanza;
- presentazione di istanze alla pubblica amministrazione (e, in particolare, agli istituti previdenziali), nell'ottica di migliorare la situazione economica del beneficiario/della beneficiaria, con il potere di disbrigo della relativa pratica;
- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- gestione ordinaria dell'immobile di proprietà del beneficiario/della beneficiaria, con facoltà di riscuotere eventuali canoni di locazione o di affitto, e di partecipare alle eventuali assemblee condominiali, anche a mezzo di delega rilasciata a persona di fiducia;
- gestione dei risparmi di pertinenza del beneficiario/della beneficiaria;
- assunzione di badanti e gestione del relativo rapporto di lavoro;
- facoltà di richiedere ai parenti le somme di denaro costituenti la quota parte su di essi gravante a titolo di mantenimento del

beneficiario/della beneficiaria (retta dell'istituto, assistenza domiciliare, spese mediche, costi della casa, etc.);

- ritiro della corrispondenza inviata al beneficiario/alla beneficiaria;

#### CURA DELLA PERSONA:

- consenso ai trattamenti medico – chirurgici;
- rapporti con i medici;
- ricovero in strutture ospedaliere o assistenziali;
- **Atti che l'amministratore può compiere in unione al beneficiario (amministrazione c.d. assistenziale: art. 405 n. 4 c.c.):**

ritenuto che il limite delle spese per le esigenze ordinarie, assistenziali o di cura che l'amministratore può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario/la beneficiaria ha o può avere la disponibilità (art. 405 n. 6 c.c.) può essere fissato nel seguente importo: € ,00= mensili;

ritenuto che, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione (accettazione di eredità, vendita di immobili, contratti di locazione, rappresentanza processuale, etc.), l'amministratore dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare (artt. 411, 374 – 376 c.c.);

ritenuto che analoga autorizzazione dovrà essere chiesta per quanto riguarda i prelievi superiori al *budget* di spesa mensile sopra indicato;

ritenuto che, per i rimanenti atti (diversi da quelli per cui è stato conferito all'amministratore il potere di compierli in rappresentanza o in assistenza del beneficiario), il beneficiario/la beneficiaria conserva la capacità di agire (art. 409 c. I c.c.);

ritenuto che gli atti c.d. minimi (e, cioè, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: art. 409 c. II c.c.) e quelli c.d. personalissimi (testamento, donazione, matrimonio, etc.) pure possono essere compiuti soltanto dal beneficiario/dalla beneficiaria, non ammettendosi alcuna "sostituzione" in proposito;

ritenuto che devono estendersi al beneficiario/alla beneficiaria i seguenti effetti/limitazioni/decadenze previsti da disposizioni di legge riguardanti l'interdetto o l'inabilitato, ex art. 411 u.c. c.c.: ;

ritenuto che l'amministratore dovrà presentare rendiconto con cadenza annuale al giudice tutelare competente in ordine alle condizioni di vita, patrimoniali e personali, del beneficiario/della beneficiaria

## PER QUESTI MOTIVI

- dispone l'apertura dell'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato a favore di (inserire dati anagrafici)
- nomina amministratore il sig. (inserire dati anagrafici) nato a
- conferisce all'amministratore i poteri di cui in motivazione;
- stabilisce che l'amministratore, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e i prelievi superiori al *budget* di spesa mensile indicato in motivazione, debba previamente munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- stabilisce che il beneficiario/la beneficiaria possa compiere da solo gli atti rispetto ai quali non è stato attribuito alcun potere all'amministratore, oltre che gli atti c.d. minimi e quelli c.d. personalissimi;
- dispone che l'amministratore presti giuramento avanti il giudice tutelare, come da separato verbale;
- dispone che l'amministratore presenti rendiconto con cadenza annuale al giudice tutelare competente in ordine alle condizioni di vita, patrimoniali e personali, del beneficiario/della beneficiaria

Si comunichi entro 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario/della beneficiaria.

### DISPONE

che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, ***comunichi elusivamente la parte dispositiva del provvedimento*** (dal lemma "Per questi motivi" in avanti) e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Brescia, lì

Il G.T.

## DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ART. 407 C.C.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.



**Delimitare il profilo dell'amministratore di sostegno: il "fare sostitutivo" del rappresentante legale.**

- a) atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (= **RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA**)**
- b) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (= **ASSISTENZA NECESSARIA**)**





## SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - ART. 408 C.C.

**CRITERIO: "La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario"**

### **PREFERENZE:**

- persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (designazione anticipata)
- familiari e parenti: coniuge, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, fratello/sorella, altro parente entro il IV grado
- persona designata per testamento dal genitore superstite
- "altra persona idonea ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante" - comprese fondazioni/associazioni - (solo quando il G.T. ne ravvisa l'opportunità e ricorrano gravi motivi).

**Sono esclusi operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario.**

# IL GIURAMENTO

“Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza” (art. 349 c.c.)





TRIBUNALE DI BRESCIA

**VERBALE DI GIURAMENTO DELL'AMMINISTRATORE  
DI SOSTEGNO**

**N. \_\_\_\_\_ N.C.**

L'anno 2011, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
innanzi al sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_, Giudice Tutelare del  
Tribunale di Brescia, con l'assistenza del sottoscritto  
Cancelliere, è comparso \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_ il quale fa presente di essere stato nominato amministratore  
di sostegno di \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e chiede  
prima di assumere l'ufficio di prestare il prescritto giuramento.

Dopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare il comparente  
presta il prescritto giuramento ex art. 349 c.c. pronunciando la  
formula: "Giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di  
sostegno con fedeltà e diligenza" di ciò viene redatto il presente  
verbale che dopo essere stato letto e confermato viene  
sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

\_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

\_\_\_\_\_

IL GIUDICE TUTELARE

\_\_\_\_\_

## DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ART. 410 C.C.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei **bisogni** e delle **aspirazioni** del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve:

- informare** (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- farsi portavoce** dinnanzi al G.T. di ogni istanza nell'interesse del beneficiario
- segnalare** ogni cambiamento nella situazione di vita e di autonomia del beneficiario, anche al fine di rimodularne la protezione
- relazionare** periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario
- amministrare** diligentemente (la diligenza del buon padre di famiglia ex art 382 c.c.) il patrimonio e **rendere il conto** periodico della sua gestione.

## IL POTERE DI VIGILANZA SUI

### DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

“In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiari, questi, il PM o gli altri soggetti di cui all'art. 406 < i ricorrenti > possono ricorrere al G.T., che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.” (art. 410 comma 2 c.c.)




# OGGETTO DELL'INCARICO

- CURA DELLA PERSONA
- CURA DEL PATRIMONIO



# CURA DELLA PERSONA: il PIANO DI VITA



# ART. 14 L.328/2000

- **1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un **PROGETTO INDIVIDUALE**, secondo quanto stabilito al comma 2.**
  
- **2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla**
  - a) **valutazione diagnostico-funzionale,**
  - b) **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,**
  - c) **i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale,**
  - d) **nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.**
  - e) **Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.**



# Art. 14 L.328/2000 (Progetti individuali per le persone disabili)

## Tre profili:

1. **Esigibilità del progetto individuale (art. 3 L.104/1992)\***
2. **Globalità del progetto individuale**
3. **Coinvolgimento della persona e della sua famiglia**

\* Sentenza TAR Catania 243/11 del 13.01. 2010  
(annullamento del silenzio/adempimento)

# LEGGE R.L. 3/2008

## Art. 2 (Principi ed obiettivi)

- Comma 1 d) Personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale **presa in carico**
- Comma 2 b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento

## Art. 7 (Diritti della persona e della famiglia)

- Comma 1 le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a:
- f) Essere **prese in carico** in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti

# Focus: consenso libero e informato

- art. 32 Costituzione: i trattamenti sanitari devono essere di regola volontari e possono essere resi obbligatori soltanto **"per legge"**
- Convenzione di Oviedo (Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - 4 Aprile 1997, (Oviedo) ratificata in Italia con Legge n. 145/2001) (artt. 5 e 6): gli interventi nel campo della salute non possono essere effettuati se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero e informato. Se la persona non può esprimerlo "a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile" è necessaria "l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità, di una persona o di un organo designato **dalla legge"**

# Diritto alla Cura e Consenso

- **Unesco, Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo, 19 Ott 2005, Art.6:**  
*“Qualsiasi intervento medico ai fini prevenzione, diagnosi e cura **deve essere eseguito con il consenso preventivo, libero e informato** della persona coinvolta, basato su informazioni adeguate.”*
- *Non esiste un potere di rappresentanza dei prossimi congiunti rispetto al soggetto titolare del diritto di consentire.*
- *Eccettuati i genitori ed il tutore (per i soggetti minori di età) non vi è familiare che sia dalla legge preso in considerazione ai fini della possibilità di consentire in nome altrui.*



## ***Diritto alla Salute e Consenso – le deroghe alla regola generale***

- **La situazione di emergenza:** solo dopo aver valutato la **necessità** e l'**urgenza** dell'intervento diretto a prevenire un **danno grave** alla persona, il sanitario può procedere in assenza del consenso.
- L'**emergenza vera** è la situazione in cui il paziente o non è in grado di consentire (perché incosciente o in condizioni fisiche che gli impediscono di intendere e di volere), o la necessità dell'intervento sanitario è talmente urgente che non vi è neppure il tempo per informare adeguatamente il paziente anche se cosciente.
- *E' legittimo agire in tali casi senza il consenso in quanto si realizza una condizione di "stato di necessità" (art. 54 C.P.).*

## **Diritto alla Salute e Consenso – le deroghe alla regola generale**

- **TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio** (Artt. 33-35 Legge 833/78)

*“Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.*

*Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.*

***Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.***

*Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.”*

***Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori “possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.”***



Gli atti di cura dell'amministratore di sostegno con particolare riferimento al consenso informato -  
GIUSEPPE ONDEI, Pres. III Sez. Civile Tribunale di Brescia,

INDICE (stralcio):

Par. 3. Il consenso informato come atto di cura

Par. 3.1 Il consenso al trattamento medico con riguardo al paziente incapace

Par. 3.1.a Definizione di atto personalissimo

Par. 3.1.b I principi esposti dalla cassazione nella sentenza .21.748 del 2007 (sentenza Englaro)

La legittimazione dei terzi ad assumere determinazioni concernenti la salute o la vita dell'incapace.

“Le vite dei “beneficiari” sono spesso silenziose,  
ma non sono mute”



## Gli atti di cura dell'amministratore di sostegno con particolare riferimento al consenso informato - GIUSEPPE ONDEI, Pres. III Sez. Civile Tribunale di Brescia,

Con particolare riguardo al consenso informato ad atti terapeutici l'amministratore di sostegno, infatti:

- 1) ha il compito di comunicare la volontà del beneficiario ove quest'ultimo sia nell'impossibilità di farlo ovvero
- 2) deve sostenere il beneficiario nelle scelte di cura ove quest'ultimo non sia del tutto in grado di autodeterminarsi ovvero
- 3) deve interpretare la volontà presunta del beneficiario ove quest'ultimo non sia attualmente in grado di manifestarla e non abbia avuto in precedenza occasione di farlo espressamente.



## CURA DEL PATRIMONIO:

### L'ACCERTAMENTO PATRIMONIALE

(cfr. inventario ex artt. 362 e segg. c.c.)

1. Individuazione dei beni che compongono il patrimonio del beneficiario
2. Individuazione di eventuali debiti e crediti in capo al beneficiario

**Ricerca di documentazione utile:** atti notarili, estratti conto bancari e/o postali, distinte di versamento bancario, polizze di assicurazione, ricevute varie.

**Richiesta di informazioni presso banche, uffici postali e INPS** (da effettuarsi con effettuate raccomandata a/r preferibilmente presso la sede legale dell'istituto interpellato)

**Consultazione dei pubblici registri:**

- PRA (Pubblico Registro automobilistico)
- Conservatoria dei registri immobiliari
- Registro delle imprese

**Ambito territoriale dell'indagine:** Il più esteso possibile (la consultazione dei pubblici registri consente di operare l'indagine su tutto il territorio nazionale).

**Ambito temporale dell'indagine:** La ricerca deve concernere preferibilmente gli ultimi dieci anni (termini di prescrizione ex art.2934 c.c.)



**CURA DEL PATRIMONIO:  
LA CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE E IL  
RENDICONTO ANNUALE**

“Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare” (art. 380 c.c.)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
***VOLONTARIA GIURISDIZIONE***  
***Cancelleria del Giudice tutelare***

***RELAZIONE ANNUALE/SEMESTRALE - A.d.S.***

A.d.S. N. \_\_\_\_\_ Amministratore \_\_\_\_\_ rec. Tel.  
\_\_\_\_\_ Periodo di rif. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Notizie sullo stato fisico psichico del beneficiario e sul suo comportamento:

---

---

---

Persone cui il beneficiario è affidato e che provvedono eventualmente al suo mantenimento:

---

---

---

Studi compiuti o in corso di compimento; mestiere / professione appresa o in corso di apprendimento:

---

---

---

Attività svolta dal beneficiario e relativa remunerazione:

---

---

---

Altre eventuali informazioni:

---

---

---

# RENDICONTO PATRIMONIALE

**Patrimonio:** (Immobili, mobili, c/c, libretti postali/bancari, titoli di stato, crediti, danaro contante, ecc.)

---

---

---

---

---

**Bilancio dell'anno:**

<b>Attivo</b>	<b>Passivo</b>
<i>(indicare le rendite e le altre somme a qualsiasi titolo riscosse)</i>	<i>(indicare la specie e l'ammontare delle varie spese)</i>
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
<b>TOTALE</b> € <input type="text"/>	<b>TOTALE</b> € <input type="text"/>
<b>Residuo attivo o passivo</b>	€ <input type="text"/>

---

---

---

Brescia, \_\_\_\_\_

**Am.re di sostegno** (firma) \_\_\_\_\_

Visto ed approvato  
Brescia, \_\_\_\_\_

**IL GIUDICE TUTELARE**

Atti per i quali è necessaria l'autorizzazione del  
**GIUDICE TUTELARE** (cosiddetta "straordinaria  
amministrazione" ex art. 374 c.c.)

- 1. acquistare beni**, eccettuati i mobili necessari per l'uso del soggetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio
- 2. riscuotere e impiegare capitali**
- 3. consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni**
- 4. assumere obbligazioni**, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del soggetto e per l'amministrazione del suo patrimonio
- 5. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni**
- 6. fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio**
- 7. promuovere giudizi**, salvo che si tratti di denuncia di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Atti per i quali è necessaria l'autorizzazione del GIUDICE TUTELARE (cosiddetta "straordinaria amministrazione" ex art. 375 c.c.)

- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
- costituire pegni o ipoteche
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati

Spett.le Tribunale di Brescia

C.A. III.mo Giudice Tutelare, \_\_\_\_\_

OGGETTO: istanza alienazione immobile (art. 375 c.c.)

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_), amministratore di sostegno di \_\_\_\_\_ - n.ro / N.C.; n.ro / AdS - sono a sottoporre alla Sua gentile attenzione la seguente situazione:

- il beneficiario è comproprietario, per la quota di 1/2, dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ mq \_\_\_\_ così contraddistinto al NCEU del Comune di \_\_\_\_\_ partita \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_;
- detto immobile al momento non è in godimento a nessuno e comporta unicamente spese di gestione;
- il Geometra/Ingegnere \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ha effettuato, con perizia giurata che si allega, una stima dell'immobile sopra descritto per stabilirne il valore commerciale. Dalla perizia risulta che il valore della piena proprietà è pari a € \_\_\_\_\_ (e quindi la quota di comproprietà pari a 1/4 del beneficiario è valutata in € \_\_\_\_\_);
- l'agenzia immobiliare \_\_\_\_\_ ha sottoposto all'attenzione dei comproprietari la proposta d'acquisto di cui in allegato, nella quale il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ propone di acquistare l'immobile versando un corrispettivo pari a € \_\_\_\_\_, coerente con la stima effettuata in perizia;
- il ricavo della vendita intestato al beneficiario pari a € \_\_\_\_\_ sarà depositato su libretto postale n. \_\_\_\_\_, oppure investito in \_\_\_\_\_;

CHIEDO l'autorizzazione a

- aderire alla proposta d'acquisto di cui in allegato;
- alienare l'immobile, relativamente alla quota di cui il beneficiario è proprietario, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito nella proposta;
- depositare la somma ricavata dalla vendita su libretto postale n. \_\_\_\_\_, oppure
- investire la somma ricavata dalla vendita in \_\_\_\_\_.

Ringraziando per l'attenzione, resto a disposizione per ogni chiarimento che Ella riterrà necessario e le porgo i più distinti saluti.

Luogo e data

Firma \_\_\_\_\_

Spett.le Tribunale di Brescia  
C.A. Ill.mo Giudice Tutelare

OGGETTO: richiesta esonero dall'ufficio (art.383 c.c.)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_), nella mia qualità di Amministratore di Sostegno di \_\_\_\_\_ - n. \_\_\_\_\_ N.C - , con la presente

COMUNICO che

in considerazione della mia età e delle mie condizioni di salute, il ruolo di rappresentanza legale a me assegnato è diventato per me eccessivamente oneroso.

CHIEDO

quindi alla S.V. di essere esonerato e contestualmente sostituito nell'esercizio del ruolo \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ (tel. tel. \_\_\_\_\_), disponibile a garantire con continuità alla nostra congiunta la protezione giuridica di cui abbisogna.

A disposizione per ogni ulteriore informazione, porgo distinti saluti.

In fede \_\_\_\_\_



Spett.le Tribunale di Brescia

C.A. III.mo Giudice Tutelare, Dott. \_\_\_\_\_

OGGETTO: istanza impiego capitale.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, amministratore di sostegno di \_\_\_\_\_ - n.ro \_\_\_\_\_ N.C.; n.ro \_\_\_\_\_ AdS.- (n. tel. \_\_\_\_\_) sono a sottoporre alla Sua gentile attenzione la seguente situazione:

- il beneficiario è titolare di un c.c. bancario/postale il cui saldo attivo al momento attuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (v. allegato);
- detto conto è alimentato dalla/e provvidenza/e economica/che lui intestata/e (pari a € \_\_\_\_\_/mensili);
- al fine di favorire una migliore rendita del capitale di cui sopra,

CHIEDO l'autorizzazione a

- investire la somma di € \_\_\_\_\_, mediante formula sicura di investimento, quale Lei vorrà individuare tra le seguenti opzioni delle quali si trasmette relativo fascicolo informativo (in allegato):

1.

2.

3. ecc.

Ringraziando per l'attenzione, resto a disposizione per ogni chiarimento che Ella riterrà necessario e le porgo i più distinti saluti.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO È, DI NORMA, GRATUITO.

(eventuali rimborsi spese ed equa indennità  
- ART. 379 C.C.)

Rispetto alla **durata** dell'incarico:

- se è a tempo determinato il G.T. può prorogarlo anche prima della scadenza del termine (art. 405 comma 6 c.c.)
- l'amministratore di sostegno non è comunque tenuto a continuare nel suo incarico oltre i 10 anni (ad eccezione di: coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti, discendenti) (art. 410 comma 3 c.c.)



# CESSAZIONE DELL'INCARICO

**A. MORTE** BENEFICIARIO

**B. SCADENZA TERMINE** (nomina a tempo determinato e assenza di successive proroghe)

1. **ESONERO** (art.383 c.c.), quando il compito sia divenuto troppo gravoso e vi sia persona disponibile alla sostituzione
2. **REVOCA** (art. 413 c.c.)
  - a) su istanza al G.T. da parte dei soggetti legittimati a presentarne la richiesta, quando gli stessi ritengono si siano determinati i presupposti per la cessazione, o per la sostituzione dell'AdS
  - b) per iniziativa del G.T., quando si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario
3. **RIMOZIONE** (art. 384 c.c.), quando l'AdS sia negligente, inetto, immeritevole, insolvente o abbia abusato dei suoi poteri (risponde dei danni causati in violazione dei propri doveri)

## ULTERIORI DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno deve:

-svolgere **PERSONALMENTE** le proprie funzioni (Trib. Roma 15/06/2006);

- alla cessazione dell'incarico, fare subito la consegna dei beni e presentare il **CONTO FINALE**, soggetto ad approvazione, entro due mesi (art. 385 c.c.).



## EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

**“Il beneficiario conserva la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.


Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409 c.c.)

### **SONO ANNULLABILI** (art. 412 c.c.):

1. gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno, in violazione di disposizioni legislative o in eccesso rispetto all’incarico o ai poteri conferitegli dal giudice
2. gli atti compiuti dal beneficiario, in violazione di disposizioni legislative o di quelle contenute nel decreto di nomina dell’amministratore

# INCAPACITA' NATURALE

(art.428 c.c.)



## ANNULLABILITÀ

degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere  
a condizione che:

1. ne risulti un **grave pregiudizio all'autore**
2. se trattasi di contratto, risulti la **malafede dell'altro contraente**
3. non siano trascorsi cinque anni dal compimento dell'atto/contratto (**termine di prescrizione**)